

TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE: GIORNALISTI DIPENDENTI PUBBLICI NON INTERESSATI DAL DECRETO 252 E DAL FONDO TESORERIA TFR

Una nota operativa dell'Inpdap

Il personale che svolge attività giornalistica alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rientra nella disciplina dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici e pertanto non è interessato dall'applicazione l'art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito presso l'Inps il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto con conseguente obbligo di versamento degli accantonamenti di tfr maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007. Lo ha precisato la nota operativa dell'Istituto previdenziale dei dipendenti pubblici n. 9 del 10/09/2007. Si tratta, infatti, di lavoratori iscritti all'Inpdap ai fini del trattamento di fine servizio e fine rapporto che, al pari degli altri dipendenti pubblici, non sono riguardati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ma dalla previgente disciplina in materia di previdenza complementare. Disciplina che, per espressa previsione contenuta nell'art. 23, comma 6, del decreto n. 252/2005, continua a trovare applicazione fino a quando non si procederà all'estensione delle nuove regole anche al pubblico impiego.

Per i giornalisti dipendenti pubblici iscritti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani, sarà l'Inpdap, in base ad apposita convenzione da stipularsi con il fondo, ad accantonare figurativamente e rivalutare le quote di tfr destinate a previdenza complementare, che saranno trasferite al fondo stesso alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda la previdenza obbligatoria, si ricorda che ai sensi dell'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), per i giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni, che svolgono attività giornalistica, sussiste l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2001, di iscrizione all'INPGI, come chiarito dal Ministero del Lavoro con parere n. 80907 del 24 settembre 2003 e da successive circolari Inpdap n. 9 del 9 febbraio 2004 ed Inpgi n. 12 del 28 ottobre 2003.